

24573-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 612/2022
BARBARA CALASELICE		UP - 04/03/2022
ANGELO CAPUTO		R.G.N. 3082/2021
PAOLA BORRELLI		
GIOVANNI FRANCOLINI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI

uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l'avvocato _____ che, nell'interesse del ricorrente, si è riportata ai motivi del ricorso ed ha insistito per l'accoglimento di esso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 gennaio 2021 (dep. il 17 aprile 2021) la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito del gravame interposto nell'interesse di _____ per quel che qui rileva, ha confermato la pronuncia in data 17 settembre 2018, con la quale il Tribunale di Enna aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di violenza privata a lui ascritto (art. 610 cod. pen.) e, ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di avere con violenza e minaccia, consistite nel *tagliare la strada* alla guida del proprio autoveicolo alla vettura di servizio a bordo

della quale viaggiavano gli agenti della Polizia municipale di
costretto questi ultimi ad arrestare la marcia della stessa vettra.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 610 cod. pen. e il vizio di motivazione per il travisamento della prova per omissione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).

2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. e il difetto di motivazione, in ragione del rigetto della richiesta di dichiarare non punibile il fatto per particolare tenuità (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).

2.3. Con il terzo motivo sono state assunte la violazione dell'art. 178 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva semplice (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili; è, invece, fondato il secondo motivo, nei termini che si esporranno.

1. Con il primo motivo - *sub specie* della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - il ricorrente ha rassegnato che:

- la Corte territoriale non avrebbe preso in esame le doglianze sollevate con l'atto di appello, limitandosi a richiamare succintamente le deposizioni delle persone offese per poi concludere, in modo apodittico e conformemente al primo Giudice, che la ricostruzione di costoro dovesse ritenersi veritiera e coerente, non sussistendo alcun motivo per diffidarne;

- in tal modo avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulle dichiarazioni a discarico di entrambi testimoni oculari, i quali hanno rappresentato che tra la vettura dell'imputato e quella dei vigili urbani vi fossero dai cinque ai sette metri di distanza e che, dunque, il primo veicolo non fosse d'ostacolo alla ripartenza dei secondi;

- le prove dichiarative in discorso inciderebbero sulla configurabilità del reato in contestazione e non sarebbero state oggetto del minimo cenno da parte della Corte territoriale, che quindi avrebbe omesso di argomentare su prove che risultano decisive ai fini della decisione.

1.1. Con il motivo in esame non è stata denunciata la violazione della legge penale, bensì l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti e, dunque, la difettosa ricostruzione della fattispecie concreta, ossia soltanto il vizio di motivazione (cfr. Sez. U, n. 29541 del

16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Esso è manifestamente infondato e generico.

Invero, l'atto di appello, aveva richiamato sinteticamente ed apoditticamente le deposizioni dei testi (cfr. atto di appello, p. 2); dunque, a fronte di tali allegazioni, non certo specifiche - e dunque inidonee a costituire una critica analitica sotto tale profilo alla decisione gravata, atta a introdurre ulteriori elementi meritevoli di apprezzamento -, la Corte territoriale ha ritualmente fatto riferimento alle testimonianze in forza delle quali ha disatteso la prospettazione dell'imputato senza considerare quelle cui attiene il motivo di ricorso in esame. Peraltro, quest'ultimo non ha prospettato il travisamento della prova in maniera specifica, allorché ha genericamente rimandato alla testimonianza del [redacted] e, quanto alle dichiarazioni del [redacted] - peraltro, parzialmente riportate dal ricorrente -, dal cui tenore si trae una ricostruzione per nulla certa dell'accaduto, non consentono di ravvisare l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, di un dato probatorio dotato del «carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01).

2. Con il terzo motivo - il cui esame deve precedere quello del secondo - il ricorrente ha rappresentato, *sub specie* della violazione di legge e del vizio di motivazione, che all'imputato è stata contestata la recidiva semplice in effetti ritenuta ed applicata al momento della commisurazione della pena; e che, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con provvedimento in data 18 dicembre 2015 aveva concesso al [redacted] la riabilitazione.

2.1. Il motivo è inammissibile perché inedito: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.).

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione con la quale dapprima il Tribunale, poi i Giudici di appello hanno rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in contrasto con il disposto dell'art. 131-*bis* cod. pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti:

- anzitutto la particolare tenuità della condotta del [redacted] dovrebbe evincersi dal comportamento delle persone offese che hanno accettato il risarcimento del danno da parte dell'imputato, il quale è stato assolto dall'imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale di cui al capo B. [*rectius*: è stato disposto non doversi procedere, a seguito dell'estinzione del reato per la riparazione del danno: cfr. art. 341-*bis*, comma 3, cod. pen.];

- dalle dichiarazioni degli stessi pubblici ufficiali si ricava che l'imputato ha interrotto autonomamente, dopo pochi istanti, la propria condotta senza incutere nelle persone offese timore scoramento o preoccupazione;

- in ogni caso, la motivazione dei Giudici di merito stride con il presupposto di applicabilità dell'istituto, poiché non ricorrerebbe la abitudine che è di ostacolo all'applicazione dell'istituto (e il [redacted] non è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza, non ha commesso più reati della stessa indole); il Tribunale di Enna ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità a cagione della condotta violenta e intimidatoria del prevenuto; e la Corte d'appello, oltre a richiamare la condotta violenta e intimidatoria, ha fatto riferimento pure ad una precedente condanna del [redacted] per il reato di cui all'art. 609-*octies* cod. pen.;

- tuttavia per tale reato il [redacted] ha ottenuto la riabilitazione ed anzi di esso non avrebbe dovuto tenersi conto neppure per riconoscere la contestata recidiva in effetti applicata in concreto, che per costante giurisprudenza comunque è distinta dalla nozione di comportamento abituale rilevante ai sensi dell'art. 131-*bis* occorrendo perché operi la causa ostativa alla concessione della non punibilità che l'autore abbia commesso almeno altri due illeciti oltre a quello preso in esame;

- il solo riferimento alla commissione di una condotta violenta e intimidatoria costituirebbe una motivazione inesistente al fine di escludere la particolare tenuità.

3.1. Al di là dell'irrituale prospettazione di un diverso apprezzamento di merito, in questa sede non consentito, il motivo in esame è fondato nei termini che seguono, fermo quanto ritenuto sopra in relazione al terzo motivo.

Anzitutto, non può costituire ostacolo all'applicazione della menzionata causa di non punibilità la precedente condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 609-*octies* cod. pen., atteso che - come emerge dal suo certificato penale - è intervenuta la riabilitazione del [redacted] (giusta ordinanza del tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con provvedimento in data 18 dicembre 2015) in forza della quale non può derivare alcuna conseguenza penale dalla medesima condanna (cfr. Sez. 5, n. 44092 del 13/05/2016 Ud. (dep. 18/10/2016) Brunetti Rv. 268335 - 01). Né è sufficiente, al fine di escludere l'applicazione causa di non punibilità, il mero riferimento compiuto nella specie alla commissione di una condotta violenta e intimidatoria, che è il *quid* del reato e non può di per sé sola, in mancanza di un effettivo apprezzamento del fatto secondo i parametri posti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. (richiamato dall'art. 131-*bis*, comma 1, cit.) fondare la negazione dei presupposti dell'istituto.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in accoglimento, nei termini appena esposti, del secondo motivo di ricorso, con rinvio ad altra Sezione della corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame in ordine all'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. E il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'articolo 131 *bis* cp e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della corte di appello di Caltanissetta.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 04/03/2022.

Il Consigliere estensore

Giovanni Francolini



Il Presidente

Gerardo Sabeone

